

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 618/RE DEL 25 SETTEMBRE 2023

Pratica n. 1459/RE del 25/09/2023

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA		
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Ob.Funz.: B01GEN - Generico	CIG:	CUP:

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota 572A, sita in comune di Tuscania, assegnata al sig. Luigi Salucci ed autorizzazione alla relativa richiesta al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI ☐NO ☒

ATTO CON IVA

COMMERCIALE ☐ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE	RESPONSABILE P.O. (Dr.ssa Daniela Moscatelli)	DIRIGENTE DI AREA (Dr. Vincenzo Rosario Robusto)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)	

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° 618/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 25/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. 618/RE DEL 25 SETTEMBRE 2023**

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota 572A, sita in comune di Tuscania, assegnata al sig. Luigi Salucci ed autorizzazione alla relativa richiesta al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 9 agosto 2023, n. 42/CS/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stata nominata, a far data 01 settembre 2023 e sino al 30 settembre 2023, Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL la Dott.ssa Dina Maini;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 18 luglio 2023, n. 35/CS/RE, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 Assestamento generale di Bilancio – Verifica della salvaguardia degli equilibri";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 30 agosto 2023, n. 45/CS/RE, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. Adozione della

variazione di Bilancio n. 5 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso, come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023, afferente le materie giuridiche relative alle cancellazione del vincolo di riservato dominio;

ATTESO che, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Toscana, del 24 febbraio 1955, repertorio n. 2125, registrato a Viterbo il 15 marzo 1955, al n. 3032, Volume 189 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 23 marzo 1955, al n. 1646 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Luigi Salucci, nato ad Arlena di Castro il 14 settembre 1904, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 572A, sito in comune di Toscana, località Infernetto, della superficie catastale di ha 02.12.00, effettiva di ha 02.53.60, distinto in catasto alla Sez. 11 con i mappali nn. 4/C - 5/B3, confinante con accesso, carraccio e quote 571, 595. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1954;

VISTA la deliberazione l'Ente Maremma - Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio n. 2141/0849, del 27 dicembre 1973, registrata a Roma il 29 dicembre 1973, al n. 25824 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 15 maggio 1974, al n. 4636 del Registro Formalità, con la quale l'Ente Maremma - Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, a seguito del decesso del sig. Luigi Salucci, avvenuto in data 4 gennaio 1971, ha autorizzato il subentro della

sig.ra Isabetta Salucci, nata a Tessennano il 4 marzo 1932, la quale, fermi restando gli obblighi assunti dal suo dante causa, nessuno escluso ed i diritti a questo spettanti, ha accettato di succedere nel rapporto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio del fondo sito in comune di Tuscania, costituito dalla quota n. 572A, distinta in catasto dello stesso comune al foglio 43, particella 7 per la superficie di ha 02.43.30;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Giuseppe Benigni, notaio in Viterbo, del 5 novembre 1987, repertorio n. 36795, registrato a Viterbo il 20 novembre 1987, al n. 2433, Mod. IV, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 2 dicembre 1987, al n. 10636 del Registro Particolare, la sig.ra Isabetta Salucci, ha venduto alla sorella Noemi Salucci, nata a (omissis), coniugata in regime di comunione legale con il sig. Testa Sergio, nato a (omissis), la quale ha accetto ed acquistato, il terreno sito in comune di Tuscania distinto al foglio 43, particella 51 della superficie di ha 01.14.40, costituito da una porzione della quota 572A;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Luigi Annibaldi, notaio in Viterbo, del 20 dicembre 2005, repertorio n. 60844, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 10 gennaio 2006, al n. 319 del Registro Particolare, la sig.ra Noemi Salucci ed il coniuge sig.re Sergio Testa, sopra generalizzati, hanno venduto ai sigg.ri Nazareno Foderini, nato a (omissis) e Loredana Colelli, nata a (omissis), i quali hanno accettato ed acquistato il terreno sito in comune di Tuscania, della superficie di ha 01.14.40, costituito da una porzione della quota 572A;

PRESO ATTO che, il sig. Nazareno Foderini, con istanza del 3 agosto 2022, protocollo n. 8150 e successive integrazioni, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 714 del 15 marzo 2023 redatta dal tecnico dr. Luigi Castiglione, con la quale ha comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 1573 del 12 giugno 2023 redatta dal tecnico geom. Gualtiero Talucci, relativa alla quota 572A, sita in comune di Tuscania, al foglio 43, particella 7 della superficie di circa ha 02.43.30;

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del terreno in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot. 1573 del 12 giugno 2023;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere

alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interrimento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

DETERMINA

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Luigi Salucci, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Giambattista Ghi, del 24 febbraio 1955, repertorio n. 2125, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del comune di Tuscania al foglio 43, particella 7, della superficie complessiva di ha 02.43.30, costituente la quota n. 572A, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Conservatore da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Luigi Salucci, nato ad Arlena di Castro il 14 settembre 1904;
Matricola: n. 1277/V;

Contratto: del 24 febbraio 1955, repertorio n. 2125;
Quota: n. 572A, sito in comune di Tuscania, località Infernetto, di ha 02.43.30;
Dati Catastali: foglio 43, particella 7;
Confini: accesso, carraccio e quote 571, 595;

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota 572A si è provveduto a richiedere con nota prot. 632 del 9 marzo 2023, una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 714 del 15 marzo 2023, redatta dal tecnico Dr. Luigi Castiglione, dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche. Con nota prot. 1573 del 12 giugno 2023 è stata acquisita agli atti la relazione del tecnico geom. Gualtiero Talucci, con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Roma, 21 settembre 2023

IL Responsabile di P.O.
Dr.ssa Daniela Moscatelli